

Fondazione "Moroni - Antonini - Morganti"
- Ostra -

Delibera del Consiglio di Amministrazione

n. 3 del 17-05-21

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 18:30, nella sede della Fondazione "Moroni - Antonini - Morganti", convocato a mezzo di avviso scritto, recapitato a domicilio dei singoli membri, si é riunito, per discutere e deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Panni Graziano	Presidente	P
Bruni Giulio	Consigliere	P
Landi Lorenzo	Consigliere	P
Rossetti Maria Silvia	Consigliere	P
Piaggese Renato	Consigliere	P

Nominati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0.

Assiste il Segretario: Dott. Luigi Barigelli

Oggetto: Richiesta di consulenza legale in materia di diritto del lavoro ratifica

Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra esposto.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che in data 23/04/2021, alla fondazione veniva notificata la sentenza n.123/2021 (*All. 1*), pronunciata dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale ordinario di Ancona in data 22/04/2021, con la quale accoglieva parzialmente il ricorso presentato dal dipendente – *omissis* –, dichiarando *“tenuta la Fondazione Moroni-Antonini-Morganti ad attribuire al ricorrente mansioni equivalenti a quelle previste per la categoria D del CCNL Enti Locali in atti, e superiori a quelle esercitate alla data del ricorso”*, condannando *“la medesima Fondazione ... al pagamento della indennità di posizione, già erogatagli fino al 23/2/16, con decorrenza dalla data della revoca, e interessi e rivalutazione come per legge; nonché al pagamento delle spese di lite”*, mentre non riconosceva i *“danni non patrimoniali”* derivanti dalle condotte contestate;

Preso atto che a norma degli artt. 325 e 326 del R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile), la notifica della sentenza fa decorrere il termine di 30 giorni per proporre l'eventuale appello contro la sentenza, dopodiché la stessa passa in giudicato (cioè diviene definitiva);

Premesso, altresì, che in data 26/04/2021, al difensore della Fondazione *“Moroni-Antonini-Morganti”*, avvocato Manola Micci, giungeva, dall'avvocato di parte avversa, formale richiesta di pagamento delle spettanze indicate nel dispositivo della sentenza, oltre alle spese di giudizio (*All. 2*);

Considerato, pertanto, che occorre dare seguito immediatamente agli atti ricevuti dalla Fondazione, e che era necessario quindi approfondire gli aspetti giuridici ed economici alla base della sentenza per poter porre in essere tempestivamente le azioni più opportune;

Ritenuto, quindi, che fosse necessario ed opportuno richiedere una consulenza legale specialistica in materia di diritto del lavoro, e che lo studio legale *Alberto Lucchetti & associati* di Ancona, già interpellato in passato da questa Fondazione, è uno dei più autorevoli studi legali specializzati in diritto del lavoro, della zona, necessità condivisa anche dall'avvocato difensore della Fondazione;

Premesso, che essendo tale consulenza prodromica alle decisioni da

prendere entro brevissimo tempo, e non potendo quindi ulteriormente procrastinarla, in data 12 maggio u.s., il Presidente, assistito dall'avvocato Micci e, in videoconferenza, dal consigliere avvocato Bruni, ha avuto un incontro con l'avvocato Alessandro Lucchetti (docente di diritto all'università di Macerata), e con l'avvocato Marco Luchetti, entrambi dello studio legale *Alberto Lucchetti & associati* di Ancona;

Visti i parametri ministeriali "*per la liquidazione dei compensi per la professione forense*" di cui al D.M. 10/03/2014, aggiornati da ultimo dal D.M. 8/03/2018 n.37;

Considerato che in base alle disposizioni dell'art.17 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in linea con quanto previsto dalla delibera A.N.A.C. n.907 del 24/10/2018 (Linee guida n.12 – Affidamento dei servizi legali), al conferimento di incarichi di consulenza legale non si applicano le norme del *Codice dei Contratti Pubblici*, oltre al fatto che comunque l'importo dell'incarico da conferire risulterebbe di gran lunga inferiore alle soglie per procedere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art.36 del D.Lgs. 50/2016);

Premesso che, in conformità a quanto previsto dall'art.11 del vigente Statuto della Fondazione "*Moroni – Antonini - Morganti*", la richiesta di consulenza legale in materia di diritto del lavoro cui sopra, quale provvedimento adottato dal Presidente, deve essere oggetto di opportuna ratifica da parte di questo C.d.A.;

Udita, pertanto, la proposta del Presidente a che questo Consiglio ratifichi, ai sensi dell'art.11 del vigente Statuto della Fondazione "*Moroni – Antonini - Morganti*", la richiesta di consulenza legale in materia di diritto del lavoro da richiedersi allo studio legale *Alberto Lucchetti & associati* di Ancona, ed in particolare all'avvocato Alessandro Lucchetti;

in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto della Fondazione, con votazione favorevole espressa all'unanimità dei Consiglieri presenti,

Delibera

- 1) di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di condividere, per le ragioni meglio specificate in premessa, la necessità, e l'urgenza, di richiedere una consulenza legale in materia di diritto del lavoro in relazione alla notifica della sentenza n.123/2021, pronunciata dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale ordinario di Ancona in data 22/04/2021, nei confronti della Fondazione "Moroni-Antonini-Morganti", e degli atti conseguenti;
- 3) di ratificare, per quanto meglio specificato in premessa, ed in conformità a quanto previsto dall'art.11 del vigente Statuto della Fondazione "Moroni - Antonini - Morganti", la richiesta di consulenza legale in materia di diritto del lavoro richiesta allo studio legale *Alberto Lucchetti & associati* di Ancona, ed in particolare all'avvocato Alessandro Lucchetti;
- 4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in linea con quanto previsto dalla delibera A.N.A.C. n.907 del 24/10/2018 (Linee guida n.12 - Affidamento dei servizi legali), che al conferimento di incarichi di consulenza legale non si applicano le norme del *Codice dei Contratti Pubblici*;
- 5) di dare atto che la spesa a consuntivo di competenza del corrente anno 2021 troverà imputazione nel conto Altre consulenze / Consulenze legali del bilancio 2021.

Copia conforme all'originale.
Omessi gli allegati

Il Segretario

(Dott. Luigi Barigelli)

